



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

“GIUSEPPE CIPRIANI”



Cert.
CISQ/CERTIQUALITY
n.° 8835 EA 37
Reg. N.° IT-38659



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI
E DELLA RISTORAZIONE "GIUSEPPE CIPRIANI"
ADRIA (RO)**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI ALUNNI

Art. 1 PREMESSA

L'alunno che manchi nei propri doveri scolastici, ovvero qualora il suo comportamento rechi offesa alla disciplina, al decoro ed alla morale nella scuola e fuori di essa, è passibile di sanzioni disciplinari.

Art. 2 DOVERI

A) I doveri scolastici dell'alunno sono:

- 1) prestare attenzione durante le lezioni che vengono impartite dagli insegnanti;
- 2) non masticare gomme, mangiare o bere in aula durante le ore di lezione;
- 3) non essere causa di disturbo ed interruzione delle lezioni;
- 4) indossare la divisa durante le esercitazioni pratiche;
- 5) svolgere i compiti assegnati dai docenti;
- 6) essere presente in aula all'inizio delle lezioni antimeridiane e pomeridiane, salvo casi di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'alunno;
- 7) non uscire dall'aula, se non con l'espressa autorizzazione del docente che risponde della vigilanza sugli alunni in quel momento;
- 8) non assentarsi, senza validi e giustificati motivi, dalle lezioni;
- 9) non utilizzare il cellulare durante le ore di lezione e nell'intervallo in modo improprio o altri dispositivi elettronici o audiovisivi;
- 10) trasmettere alla famiglia le comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica;
- 11) presentare valida giustificazione in caso di assenza;
- 12) non fare assenze mirate in una o più discipline anche con l'uso improprio di uscite anticipate o entrate posticipate;
- 13) non fumare negli ambienti interni ed esterni dell'Istituto

B) L'alunno, nell'ambito scolastico, deve altresì tenere un comportamento educato e corretto e in particolare:

- 1) deve osservare le regole dettate dalla scuola sulla sicurezza nell'uso dei macchinari dei vari locali dove si svolge l'attività didattica, compresi i bagni;
- 2) non deve esternare atteggiamenti o parole non consoni alla funzione educativa della scuola, oppure contrari alla morale comune;
- 3) non deve tenere un comportamento che possa costituire pericolo per sé e/o per gli altri;
- 4) non deve usare un linguaggio che risulti d'ingiuria, di minaccia o di diffamazione nei confronti degli altri alunni, dei docenti o di altre persone;
- 5) non deve manomettere o guastare gli impianti e le attrezzature in dotazione presso l'Istituto;
- 6) non deve appropriarsi di beni di proprietà altrui o dell'Istituto;



- 7) non deve usare violenza fisica o psicologica nei confronti degli altri;
- 8) non deve far uso di sostanze stupefacenti od alcooliche;
- 9) non deve avere con sé armi od esplosivi, né materiali od oggetti ad essi assimilabili o ritenibili armi improprie;
- 10) non deve commettere fatti che turbino il regolare andamento della scuola, né arrecare offesa alla medesima;
- 11) non deve arrecare offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni.
- 12) non deve assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio che si traducano in comportamenti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti;
- 13) non deve assumere comportamenti improntati a forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo.
- 14) non sottrarsi sistematicamente e consapevolmente dalla frequenza e dall'impegno in una o più discipline e attività del proprio percorso didattico-formativo (es. discipline curricolari, percorsi di III area, visite aziendali, stages, alternanza scuola-lavoro, attività di banqueting, ecc.)

ART. 3 SANZIONI DISCIPLINARI

Per quanto attiene il tipo di **sanzioni disciplinari** da irrogare all'alunno in base alle fattispecie che si verificheranno, vengono previsti i seguenti interventi da parte degli Organi Scolastici:

- 1) - per le mancanze nei doveri scolastici di cui alla lettera A:
 - A) **Avvertimento scritto:** (di norma preceduto da! richiamo verbale) annotato sul registro di classe o sul libretto personale dello studente; è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. E' altresì competente ad infliggere tale sanzione il Dirigente Scolastico.
 - B) **Ammonizione scritta:** irrogata in maniera formale all'alunno e comunicata alla famiglia; come l'avvertimento, consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o dei Consiglio di classe.
 - C) **Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive:** consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
- 2) - per le mancanze nei doveri scolastici di cui alla lettera B:
 - D) **Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni:** è disposto nel caso di violazione dei doveri di cui alla lettera B, ovvero nel caso in cui all'allievo siano stati irrogati, nel corso dell'anno scolastico, più di quattro avvertimenti o ammonizioni scritte. L'effettiva durata sarà decisa in base alla gravità del fatto;
 - E) **Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni:** è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nel caso in cui venga disposta tale sanzione, la scuola promuove - in coordinamento con la



famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- F) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato:** *è disposto nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al precedente punto E), ovvero di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.*

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART. 4 SANZIONI DISCIPLINARI SOSTITUTIVE E/O RIPARATORIE

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; pertanto, allo studente può essere offerta la possibilità di convertirli in attività di natura sociale culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Nella commutazione della pena deve essere comunque rispettato l'art. 23 della Costituzione per il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La commutazione della pena, quindi, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria.

All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare può essere offerta all'alunno, dal soggetto competente all'irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in una delle seguenti attività alternative:

- a) *scuse formali redatte per iscritto e indirizzate all'interessato;*
- b) *attività di ricerca relative al tema dell'infrazione commessa;*
- c) *attività manuali volte al ripristino d'attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati;*
- d) *eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente;*
- e) *attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;*
- f) *attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali;*
- g) *ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.*

ART. 5 RISARCIMENTO DEL DANNO

La commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 ce. e segg.

Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvedere alla sua quantificazione economica.

Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere



risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale.

ART. 6 ORGANI COMPETENTI AD APPLICARE LE SANZIONI

Le sanzioni previste nell'art. 3 del presente regolamento sono irrogate:

lettere a) : dai docenti o dal D.S.;

lettere b) : dal D.S.;

lettera c) : dal Consiglio di classe (sola componente docenti) o dal Dirigente Scolastico;

lettera d) : dal Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga;

lettere e); f) : dal Consiglio di Istituto. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame, anche per i candidati esterni.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Il provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per uno studente beneficiario dei sostegni può essere assunto solo dopo aver acquisito il parere preventivo dello psicologo di competenza.

ART. 7 MODALITÀ PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia, individuata.

Per mancanze disciplinari che diano luogo a sanzioni di tipologia a) e b):

- se l'infrazione è rilevata da un docente, il docente può decidere se risolvere autonomamente la controversia oppure avvalersi della collaborazione del Dirigente Scolastico;

- se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Dirigente Scolastico od ai suoi collaboratori.

Per mancanze disciplinari di tipologia c) i docenti componenti il CdC esprimono il loro parere al momento della delibera dell'attività (ricreativa, sportiva,...).

Per mancanze disciplinari di tipologia superiore alla e) deve comunque essere informato il DS, che provvedere a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale competente.

ART. 8 PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI a), b),c)

La procedura per l'irrogazione delle sanzioni comprende: a) la fase istruttoria, b) la fase di attuazione, e) la fase di comunicazione.

1. Fase istruttoria:

a) avuta notizia di una mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico o l'insegnante interessato, provvedono all'accertamento dei fatti ed all'individuazione delle responsabilità;

b) una volta accertati fatti e responsabilità, il DS o l'insegnante interessato invita il responsabile o i responsabili, ad esporre le proprie ragioni.

2. Fase applicativa:

a) qualora la natura dell'infrazione comporti la sanzione dell'avvertimento scritto o della ammonizione scritta, una volta individuate le responsabilità, il docente interessato o il Dirigente Scolastico provvedono immediatamente ad infliggere il provvedimento disciplinare..

b) Nel caso di sanzione disciplinare di tipologia e) la decisione viene formalizzata nel corso del CdC ordinario o tramite l'espressione di parere negativo nel foglio di raccolta firme.

3. Fase di comunicazione:

le sanzioni disciplinari sono comunicate alle famiglie, a seconda dei casi: dal DS, dal Coordinatore



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

“GIUSEPPE CIPRIANI”



Cert.
CISQ/CERTIQUALITY
n.° 8835 EA 37
Reg. N.° IT-38659



SINCERT

di Classe o dal docente interessato

ART. 9 PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI d),e), f)

1. Fase istruttoria:

a) *avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico:*

acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza,

provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni per iscritto ed a partecipare al successivo Consiglio di Classe

convoca l'Organo Collegiale competente. Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio di Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe (la richiesta di convocazione sarà formalizzata dal Coordinatore al DS per iscritto) o di altro personale della scuola.

2. Fase applicativa:

a) *in sede di OC competente il Dirigente espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le ragioni esposte;*

b) *viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, il documento scritto dallo/dagli studente/i sottoposti al procedimento;*

e) *in sede di votazione in Consiglio di Classe non è consentito l'astensione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.*

3. Fase di comunicazione:

a) *Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, con lettera raccomandata.*

b) *Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.*

ART.10 RISERVATEZZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Tutte le comunicazioni scritte relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato. È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

ART. 11 ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, è istituito un Organo Interno di Garanzia, competente a decidere a seguito richiesto degli studenti dello scuoio secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse: a) sulle impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari; b) sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di cui al presente articolo si dota, subito dopo il suo insediamento del regolamento interno che ne disciplini:

a) *la **composizione** in ordine:*

1) *al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;*

2) *alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccio parte dell' O.C. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell' O.C.. lo studente sanzionato o un suo genitore);*

b) *il funzionamento nel senso che occorrerà precisare:*

1) *se tale organo in primo convocazione debba essere "perfetto"(deliberazioni valide se sono*



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

“GIUSEPPE CIPRIANI”



Cert.
CISQ/CERTIQUALITY
n.° 8835 EA 37
Reg. N.° IT-38659



presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisce o meno sul conteggio dei voti).

ART. 12 ORGANO REGIONALE DI GARANZIA

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall'art 2 del DPR 235-107, è istituito un Organo Interno di Garanzia regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente Regolamento.

ART. 13 IMPUGNAZIONI.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte da parte degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, che decide nei termini di dieci giorni. Il ricorso va inoltrato al Presidente, che provvede alla convocazione dell'Organo di garanzia. L'Organo di cui sopra decide, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le sanzioni attribuite per violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale.

L'Organo di garanzia regionale svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo e dall'Amministrazione.

Il parere di cui al comma 3 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni, in caso di decorrenza dei termini senza che sia stato comunicato il parere il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato ed a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.

È fatta salva la possibilità di agire, avverso alle decisioni definitive adottate dagli organi deliberanti, in sede di reclamo, alla Autorità Giudiziaria competente.

ART. 14 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

In base all'art.6 del DPR 249/98, il presente regolamento può essere modificato dal Cdl. Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere apportate su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, motivata per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico. La proposta è redatta a seguito di richiesta di almeno:

- a) il 20% dei docenti facenti parte dell'organico d'istituto;
- b) il 50% dei genitori rappresentanti di classe e di Istituto; e) il 50% degli studenti rappresentanti di classe e di Istituto.

Le proposte di modifica sono adottate a maggioranza dal Consiglio di Istituto.

ART. 15 FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e inserito nel sito dell'Istituto.

Il regolamento disciplinare, assieme allo statuto delle studentesse e degli studenti, è riportato in forma integrale nel libretto personale dello studente. Il presente



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

"GIUSEPPE CIPRIANI"



Cert.
CISQ/CERTIQUALITY
n.° 8835 EA 37
Reg. N.° IT-38659



Regolamento è soggetto al regime dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua affissione all'Albo.

Letto e approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 07/09/09

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Daniele Stoppa

Delibera del cons. di Istit.07/09/09



Comportamento caratterizzato da - Scrupoloso e costante rispetto di tutti i doveri previsti dal regolamento disciplinare d'Istituto - Attiva collaborazione sia con i docenti che con i compagni	10
Comportamento caratterizzato da - Scrupoloso e costante rispetto di tutti i doveri previsti dal regolamento disciplinare d'Istituto	9
Comportamento caratterizzato da un sostanziale rispetto del regolamento d'istituto e una sufficiente consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni)	8
Comportamento caratterizzato da violazioni dei doveri di cui al regolamento disciplinare di Istituto che hanno comportato l'applicazione delle seguenti sanzioni: - esclusione da attività intra, para o extrascolastiche - minimo una ammonizione o avvertimento scritti non accompagnati da elementi che evidenzino ravvedimento - massimo due ammonizioni o avvertimenti scritti	7
Comportamento caratterizzato da violazioni dei doveri di cui al regolamento disciplinare di Istituto che hanno comportato l'applicazione delle seguenti sanzioni: - sospensione fino a 15 giorni con ravvedimento ovvero - violazione del dovere previsto dal punto B n. 14 dell'art. 2 del Reg. Disc.	6
Comportamento caratterizzato da violazioni dei doveri di cui al regolamento disciplinare di Istituto che hanno comportato l'applicazione delle seguenti sanzioni: - sospensione fino a 15 giorni senza ravvedimenti	5 e meno di 5